



STATUTO

Comitato promotore del DISTRETTO AGROECOLOGICO delle Murge e del Bradano

Art. 1 DENOMINAZIONE

Si costituisce un Comitato, denominato "COMITATO PROMOTORE PER IL DISTRETTO AGROECOLOGICO DELLE MURGE E DEL BRADANO", di seguito chiamato per brevità Comitato, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

Art. 2 OBIETTIVI

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di adottare ogni iniziativa diretta alla creazione di un Modello di Distretto Agroecologico che possa esprimersi eventualmente in una cooperativa di comunità e/o fondazione di comunità e/o altro ente onlus e che si occupi di garantire la propria comunità favorendo processi di produzione e di consumo che consentano una gestione agroecologica del territorio nel rispetto dell'ambiente, diritti dei consumatori a mangiare sano, dei produttori a vedersi garantito un giusto reddito, dei lavoratori a vedersi garantito un giusto salario.

A tal fine intende:

- promuovere la visione del distretto Agroecologico e il confronto all'interno del Comitato tra gli attori che partecipano ai processi produttivi del mondo agricolo ed i consumatori che cercano risposte in termini di sicurezza alimentare;
- promuovere le best practice aziendali e le policy atte ad una produzione sostenibile;
- coinvolgere tutte le filiere agroalimentari nella promozione della tutela del territorio e promuovere la nascita di un distretto agroecologico e della sua biodiversità
- coinvolgere la comunità tutta in percorsi di conoscenza del territorio e sensibilizzazione su tematiche legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei processi produttivi e logistici per favorire la nascita del distretto agroecologico.

Per favorire i processi di consapevolezza e la definizione del Modello di Distretto Agroecologico, il Comitato si riserva la costituzione di gruppi di lavoro, formati dai soci.

Per realizzare quanto sopra il Comitato potrà anche:

- promuovere, tutelare e diffondere il metodo agroecologico nell'ambito delle produzioni agricole, zootecniche, agro- industriali, forestali, ambientali e della cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché nelle aree protette, ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale;
- promuovere la nascita di nuove esperienze in rete a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale puntando, con sempre maggiore forza e decisione, verso la gestione sostenibile del territorio e la tutela delle risorse che esso offre;
- promuovere la valorizzazione delle risorse naturali, culturali, produttive di un territorio, attraverso politiche orientate alla salvaguardia dell'ambiente e delle tradizioni e dei saperi locali, nel rispetto dell'etica delle produzioni, del lavoro e del consumo.
- promuovere il modello dell'economia circolare attraverso politiche a livello locale, che sappiano potenziare progetti e attività volte ad un riutilizzo dei rifiuti, alla creazione ed utilizzo di energie alternative, alla riconversione delle attività industriali coerentemente con un'azione di protezione e riqualificazione del territorio;
- promuovere ed organizzare attività di ricerca, divulgazione, formazione ed informazione riguardanti il modello agroecologico e la gestione sostenibile del territorio e delle sue risorse;
- promuovere la biodiversità attraverso il recupero e l'utilizzo delle varietà autoctone e sensibilizzare i consumatori all'utilizzo di alimenti secondo la loro naturale stagionalità;

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo conferenze e tavole rotonde, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente, ma anche raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Art. 3 ADESIONE AL COMITATO

Possono aderire al Comitato: produttori agricoli, allevatori, operatori del settore turistico e della ristorazione, organizzazioni di consumatori, artigiani, operatori dell'ingegno creativo, associazioni culturali e ambientaliste, associazioni dilettantistiche sportive, stazioni sperimentali, singoli cittadini, agenzie di sviluppo locale ed enti formazione e ricerca del territorio, amministrazioni locali, enti pubblici e privati, enti parco, associazioni e cooperative sociali, associazioni ed organizzazioni dei produttori agricoli, distributori e trasformatori, organizzazioni del commercio, tecnici, esperti, imprese e fornitori di servizi che operano nella filiera della produzione biologica e biodinamica e nell'ambito del territorio individuato dal Comitato e/o imprese che svolgono attività aziendali di interesse ai fini degli obiettivi generali della visione del distretto agroecologico.

L'adesione al Comitato comporta automaticamente l'accettazione e l'osservanza delle norme del presente Statuto. L'attività dell'aderente deve rientrare nell'ambito delle finalità statutarie. La richiesta di adesione si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima e l'iscrizione nell'elenco soci sarà subordinata al versamento della quota associativa. Ogni membro ha diritto di partecipare alla vita associativa senza alcuna limitazione, con esclusione pertanto, di qualsivoglia temporaneità della stessa.

L'esclusione di un membro è deliberata dal Consiglio Esecutivo, sentita l'Assemblea generale. Motivi di esclusione da socio possono essere:

- ✓ dimissioni;
- ✓ assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- ✓ inosservanza dello statuto e dei regolamenti;
- ✓ reiterata morosità nel versamento della quota associativa.



Art. 4 SEDE

Il Comitato ha sede in Fondazione Ettore Pomarici Santomasi - via Museo, 20, 70024 Gravina in Puglia BA. A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5 DURATA

Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le azioni necessarie alla nascita del "DISTRETTO AGROECOLOGICO" e comunque entro la data 10 febbraio 2030 e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio. Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale. Il Comitato potrà, previa delibera dei soci (promotori e non), essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.

Art. 6 ORGANI

Gli Organi del Comitato sono i seguenti:

Assemblea Generale - Consiglio Esecutivo - Presidente - Vicepresidente – Tesoriere.

Il Comitato è amministrato dal Consiglio Esecutivo e le deliberazioni dello stesso sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario e comunque condivise via mail a tutta l'assemblea. (verificare utilità in termini di trasparenza dei processi decisionali) La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Ai componenti del Consiglio Esecutivo non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Art. 7 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono gli organizzatori (membri del Comitato Direttivo). L'Assemblea Generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria ed hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta ogni due mesi dal Presidente del Comitato o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci, con ordine del giorno motivato. La convocazione deve effettuarsi con almeno 7 giorni di anticipo mediante avviso scritto, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della prima convocazione e della seconda. Gli organi direttivi potranno a loro discrezione, in aggiunta alle modalità, sopra descritte, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione. Lo svolgimento dell'assemblea avviene secondo quanto previsto dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno; le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti con presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti purché approvate dalla maggioranza degli intervenuti. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Svolge i seguenti compiti:

- ✓ elegge ogni tre anni gli organi statutari tra cui il Presidente;
- ✓ elegge il Consiglio Esecutivo;
- ✓ approva annualmente il bilancio consuntivo, ove ricorre;
- ✓ approva i regolamenti interni approvati dall'Esecutivo;
- ✓ approva le linee programmatiche su proposta dell'Esecutivo;
- ✓ ratifica atti e contratti inerenti all'attività sociale;

L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di 50% + 1 degli aventi diritto al voto, in materia di modifiche statutarie e lo scioglimento anticipato del comitato nominando i liquidatori.

Art. 8 CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo è eletto dall'Assemblea Generale, ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri.

Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente ogni 30 giorni e può essere convocato anche su richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri; la Convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima della riunione anche a mezzo e-mail.

Le riunioni del Consiglio Esecutivo si potranno svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Esecutivo resta in carica tre anni dalla nomina dell'Assemblea e svolge i seguenti compiti:

- o elabora le linee programmatiche da sottoporre all'assemblea generale
- o attua le delibere dell'assemblea generale;
- o predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea generale;
- o stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- o vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
- o redigere il rendiconto economico – finanziario
- o si occupa della gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle deliberazioni assembleari
- o redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea generale (ove applicabile)
- o compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all'Assemblea dei promotori, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale
- o approva il tariffario delle quote associative e dei servizi.



Art. 9 PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta legalmente e in giudizio l'associazione;

- convoca l'Assemblea Generale e il Consiglio Esecutivo secondo quanto descritto negli articoli 7 e nell' art. 8 del presente statuto
- è eletto dall'Assemblea Generale per una durata di tre anni.

Nelle delibere di Consiglio Esecutivo o di Assemblea, in presenza di un numero di voti pari tra favorevoli e contrari rispetto ad un determinato punto all'ordine del giorno, al fine di evitare lo stallo associativo, il voto del presidente avrà un valore doppio rispetto a quello degli altri intervenuti.

In caso di sua assenza o di impedimento, le relative funzioni spettano al Vice-Presidente.

Art. 10 VICE-PRESIDENTE

È eletto tra i componenti del Consiglio Esecutivo, con una durata di 3 anni, è incompatibile con la carica di Tesoriere. Sostituisce il Presidente laddove questi dovesse risultare temporaneamente impossibilitato a partecipare alla vita sociale.

Art. 11 TESORIERE

Esso è eletto tra i componenti del Consiglio Esecutivo, con una durata di 3 anni, è incompatibile con le cariche di Presidente e Vicepresidente. **Egli cura ogni aspetto finanziario ed economico dell'associazione, tra cui apertura e gestione del conto corrente.**

Art. 12 PATRIMONIO

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.

Il patrimonio è, altresì, costituito da: Logo, marchi e nomi, registrati, gestioni domini e pagine web, archivio documentale e materiale audio video di vario genere ed ogni tipo di entrata derivante da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato.

Art. 13 RENDICONTO

Al termine della manifestazione i componenti del Consiglio Esecutivo redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti da essa. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Esecutivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare in Assemblea Generale, per l'approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14 GESTIONE DEI FONDI E RISERVE

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 15
PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale, Promotori), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 16
SCIoglimento COMITATO

All'atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Tale valutazione spetterà all'assemblea straordinaria come previsto da Statuto. Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17
TUTELA DEI DATI PERSONALI

I soci fondatori e promotori dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preliminare all'accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come individuate nell'Accordo e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Titolare per quanto concerne il presente articolo è il Comitato Promotore, nella figura del Presidente pro tempore.

ART. 18
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri quale amichevole organo compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Gli arbitri saranno scelti di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina degli arbitri sarà effettuata come per legge.

Art. 19
CONCLUSIONE

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

